LEGISLATURA XXIII - 1° SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 4 MARZO 1910

PRESIDENTE. Compreso l'onorevole Di Cesarò?

MORPURGO, relatore. Compreso.

PRESIDENTE. Allora parli.

MORPURGO, relatore. Il primo comma dell'articolo 16 rimane come era proposto. E d'altronde non vi erano emendamenti.

Alla lettera a, terza e quarta riga, si devono sopprimere le parole per proprio conto. Spiego subito la portata di questo emendemento.

Il disegno di legge voleva che i viaggiatori di commercio per essere elettori esercitassero unicamente per proprio conto. Adesso invece saranno elettori anche quei viaggiatori di commercio i quali agiscono per conto delle case dalle quali dipendono, purchè, si intende, siano inscritti nei ruoli della tassa camerale, o nei ruoli della tassa di ricchezza mobile.

È stata fatta questa osservazione, e lo dico subito, perchè così confuto obbiezioni venute da più parti, che se si concedeva l'elettorato ai viaggiatori di commercio lo si doveva conferire anche ai procuratori delle ditte.

Ora poichè la lettera c dice che sono elettori i direttori con firma ed institori nelle sedi o succursali di ditte o società commerciali ed industriali inscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a, e poichè il codice di commercio, all'articolo 367, dice: « E institore colui che viene preposto all'esercizio del commercio del preponente nel luogo dove questi lo esercita o in luogo diverso »; così io credo di poter dichiarare da questo banco che, quando si dice nella lettera c) di questo disegno di legge che sono elettori i direttori con firma od institori, ecc., si deve intendere che siano elettori anche i procuratori.

PRESIDENTE. Ma su questo non c'erano emendamenti.

MORPURGO, relatore. Benissimo, onorevole Presidente; ma ce n'è stata fatta domanda da molte parti e non mi è sembrato inopportuno di dichiararlo esplicitamente.

Alla lettera a) deve essere tolto l'inciso costituito dalle seguenti parole: « in mancanza di questa ».

Dunque rileggo la lettera a) come va modificata:

« a) Gli esercenti per conto proprio di una azienda commerciale o industriale, gli armatori e viaggiatori di commercio purchè inscritti nei luoghi della imposta camerale o nei ruoli sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale».

Come vede la Camera, nel rileggere la lettera a, ho levato le parole: « per conto proprio » e poi le altre: « in mancanza di questa ».

La portata di questa modificazione è la seguente: vi sia o non vi sia in un circolo camerale l'imposta della Camera di commercio, basta che il commerciante o l'industriale paghi o la tassa camerale o l'imposta di ricchezza mobile, per avere diritto ad essere elettore.

E con questo nelle liste degli elettori entrano tutti coloro che pagano la tassa di ricchezza mobile sopra un reddito non inferiore a 534 lire e tutti coloro che sono inscritti nei ruoli della tassa camerale.

PRESIDENTE. Ma le parole: « per conto proprio », vanno tolte in ambedue i luoghi?

MORPURGO, relatore. No: al principio del periodo rimangono: invece, deveno essere tolte alla riga terza.

PRESIDENTE. Sta bene.

MORPURGO, relatore. Passiamo ora alla lettera b).

La Commissione e il Governo, accettando la proposta de'l'onorevole Di Cesarò e di altri onorevoli colleghi, aggiunge in fondo a questa lettera b) le parole: « e non abbiano carattere essenzialmente agrario». Già era stato dichiarato nella discussione generale che s'intendeva di riservare la Camera di commercio a coloro che sono commercianti e industriali; e le ragioni sono state dette ampiamente. Adesso, a maggiore chiarimento, si accetta l'aggiunta che le Società di cui sopra non possono essere inscritte se hanno carattere essenzialmente agrario.

E su questo articolo non c'è altro.

PRESIDENTE. Onorevole Di Cesaro, è d'accordo?

DI CESARÒ. Sono d'accordo e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa...

(Non è presente).

LUZZATTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Chiesa era in Commissione, quando abbiamo concordato questa formula.

PRESIDENTE. Allora sta bene. Però vorrei fare osservare che al numero tre di questo articolo si dice: « Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano un'azienda commerciale, ecc. ».